

VERBALE DI ACCORDO

Tra la G. Canale & C. S.p.a., rappresentata del sig. Jorge Garcia, assistita dall'Unione Industriale di Torino nella persona del sig. Luca Ballero

E

Le OO.SS. territoriali, rappresentate dalla SLC - CGIL nella persona di Ivan Corvace, FISTEL - CISL nelle persone dei sig.ri Antonio Torchitti e Salvatore Alessio e UILCOM - UIL nella persona del sig. Tino Mandricardi,

PREMESSO CHE: —

- la G. Canale & C. S.p.a., azienda applicante il C.C.N.L. Aziende Grafiche e Affini esercente attività di stampa e legatoria, con sede legale in P.za Solferino 20, Torino e con sede operativa in Via Liguria 24, Borgaro Torinese;
- l'Azienda si trova in una difficile situazione economico-finanziaria caratterizzata da un andamento pesantemente negativo in conseguenza dei notevoli problemi che in questi ultimi anni hanno caratterizzato il settore, in particolare la crisi economica, tuttora perdurante, ha penalizzato, in particolar modo, il mercato;
- gestionalmente i ricavi interni, già fortemente diminuiti a causa del calo di mercato sopra descritto, sono stati ulteriormente erosi dalla pressione dei prezzi da parte dei clienti a causa di una concorrenza sempre più esasperata che si propone sovente a condizioni con marginalità negativa pur di acquisire il lavoro;
- tutto questo ha portato ad un calo del fatturato che tende ad incidere maggiormente sul risultato finale in relazione al fatto che per assicurare il mantenimento delle quote di Mercato è indispensabile mantenere l'attività produttiva, pur non potendo contare sul livello delle vendite che si aveva in passato. Da ultimo occorre segnalare come gli Istituti di Credito tendano a concedere con difficoltà, a causa anche della crisi di cui si faceva cenno poc'anzi, nuove linee di credito alle aziende;
- Tra Azienda e OO.SS. sono intervenuti incontri relativi all'andamento economico e di mercato della stessa ed alle eccedenze di personale conseguenti a tale situazione aziendale;
- In particolare, la Società si è vista costretta a denunciare un esubero strutturale di organico impiegatizio pari a 15 unità (corrispondenti a circa 600 ore settimanali di lavoro in relazione ad un'articolazione di orario normale di lavoro di 40 ore ogni settimana suddivise in cinque giorni dal lunedì al venerdì) con conseguente necessità di dar corso all'attivazione di una procedura per licenziamenti collettivi, salvo la possibilità di far ricorso ad altri strumenti di ammortizzazione sociale previsti dalla vigente normativa ed utilizzabili dalla stessa anche al fine di salvaguardare il patrimonio di esperienze e professionalità presenti e che costituiscono uno dei punti di forza della G. Canale & C. S.p.a.;
- Da parte della OO.SS. è stato richiesto di limitare al massimo il negativo impatto sul piano sociale dovuto all'attuazione di licenziamenti collettivi facendo, conseguentemente, ricorso al contratto di solidarietà.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DOPO APPROFONDATA DISCUSSIONE NEL MERITO,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.

1. Per riassorbire n. 15 lavoratori in esubero, evitando il loro licenziamento collettivo, si fa ricorso al Contratto di Solidarietà, ai sensi del D.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per 12 mesi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.lgs. 148/2015, le riduzioni dell'orario di lavoro decorreranno non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 25, comma 1, della citata Legge. Sarà cura dell'Azienda, una volta presentata la domanda, comunicare ai lavoratori l'inizio effettivo delle riduzioni d'orario.
2. L'intervento dell'integrazione salariale straordinaria, a seguito della stipula del contratto di solidarietà, riguarderà n. 60 lavoratori impiegati, con esclusione dei distaccati, per i quali verrà attuata una riduzione media settimanale dell'orario di lavoro pari al 25 % (pari a 10 ore settimanali). Tali riduzioni di orario, rispettano il principio di congruità di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro n. 46448/2009, anche tenuto conto delle diverse articolazioni di orario (part-time) presenti in Azienda.
3. Alla riduzione dell'orario come sopra indicato conseguirà il riproporzionamento di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti a carico dell'Azienda.
4. Eventuali deroghe agli orari concordati ai precedenti punti, per far fronte a maggiori necessità produttive, saranno possibili, secondo le previsioni di Legge. Pertanto, verificandosi tali necessità, l'Azienda procederà a preventive comunicazioni e verifiche con le OO.SS. comunicando altresì le variazioni di orario al competente ufficio del Ministero del Lavoro.
5. L'Azienda anticiperà ai lavoratori interessati dal presente Contratto di Solidarietà il trattamento di integrazione salariale, secondo le vigenti disposizioni di Legge.
6. L'Azienda si impegna a presentare alla RSU lo schema organizzativo e il calendario lavorativo prima dell'inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro, che decorreranno non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, inoltre, durante la riduzione dell'orario di lavoro le parti si incontreranno mensilmente.
7. Al presente Contratto, di cui costituisce parte integrante, è allegato l'elenco nominativo dei lavoratori interessati alla Solidarietà con la specificazione della qualifica, del reparto di appartenenza, della data di assunzione con l'indicazione del normale orario di lavoro

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 1 Dicembre 2015


Azienda



Unione Industriale di Torino



RSU



OO.SS.

